

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 2 novembre 2021

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 23/2021

1. DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 18 ottobre il provvedimento n. 275852/2021 (cfr. allegato 1) contenente le disposizioni attuative per la definizione straordinaria degli avvisi bonari introdotta con l’art. 5, commi 1-11 del Decreto “Sostegni” (cfr. circolare di Studio n. 10/2021, § 10).

Si ricorda che la norma in esame ha introdotto una misura finalizzata alla definizione degli “avvisi bonari”, emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta:

- 2017, che sono stati elaborati al 31 dicembre 2020, ma che non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto della sospensione prevista dall’art. 157 del DL n. 34/2020;
- 2018, che saranno elaborati entro il 31 dicembre 2021.

Per poter accedere alla definizione degli avvisi bonari in esame è richiesto un doppio requisito. Il contribuente deve, infatti, essere titolare di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e, nel periodo d’imposta 2020, deve aver avuto una riduzione del volume di affari o dei ricavi o compensi maggiore del 30% rispetto al volume di affari o dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.

I contribuenti che aderiscono alla definizione ottengono lo stralcio delle sanzioni da omesso versamento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali, mentre dovranno pagare la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi.

Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L. n. 41/2021, l’efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari si applica nel “rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.

Ciascuna delle due sezioni citate (rispettivamente la 3.1 e la 3.12) prevede il possesso di alcuni requisiti da parte dei soggetti che vogliono avvalersi degli aiuti di Stato e fissa un importo complessivo massimo di aiuti di Stato che può essere ottenuto dai contribuenti durante il periodo di emergenza da coronavirus.

Il provvedimento approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti che intendano accettare la proposta di definizione devono presentare un'autodichiarazione secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 del D.L. n. 41/2021, per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato.

L'autodichiarazione in esame deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021 dal contribuente che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2 del D.L. n. 41/2021, intenda beneficiare della definizione agevolata in esame.

Il provvedimento prevede inoltre che, qualora il contribuente non abbia ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo utile per rendere l'autocertificazione entro il 31 dicembre 2021, potrà presentarla “entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata”.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – COMUNICAZIONE AL MISE

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il MISE ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d'imposta appartenenti al “Piano Transizione 4.0” (*cf.* circolare di Studio n. 3/2021, § 2).

Si ricorda che la comunicazione al MISE è un adempimento disposto in relazione alle seguenti misure agevolative:

- credito d'imposta per investimenti in “beni strumentali nuovi 4.0”, di cui ai commi 189 e 190 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell'art. 1 della L. n. 178/2020;
- credito d'imposta “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design”, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;
- credito d'imposta “Formazione 4.0”, di cui ai commi 46-56 dell'art. 1 della L. n. 205/2017.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016.

Ciascuno dei tre decreti direttoriali si preoccupa, al comma 5 dell'articolo 1, di formalizzare l'assenza di conseguenze in caso di mancato invio del modello al MISE, così come di seguito precisato:

- l'inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell'agevolazione;
- il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell'Amministrazione finanziaria;
- i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure del “Piano Transizione 4.0”.

Si esaminano di seguito le caratteristiche dei differenti modelli di comunicazione allegati ai Decreti Direttoriali, per ciascuna tipologia di credito d'imposta.

Credito d'imposta per “investimenti in beni strumentali 4.0”

Il modello, completo di istruzioni, è consultabile sul sito del MISE accedendo con il seguente link:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali>

Il modello di comunicazione richiede l'indicazione di dati anagrafici ed economici dell'impresa, con separata esposizione dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all'allegato A, L. n. 232/2016;
- sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B, L. n. 232/2016.

Nel frontespizio sono richieste, oltre ai dati anagrafici e alle informazioni sull'appartenenza ad un gruppo, indicazioni circa la fruizione in periodi d'imposta precedenti dell'iper ammortamento, circa l'impiego di "innovation manager" con fruizione del relativo voucher, nonché dati sul progetto d'investimento (se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi) e individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Nella sezione A, relativa agli investimenti in beni materiali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all'interno dei tre gruppi dell'allegato A della L. n. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nella sezione B, relativa agli investimenti in beni immateriali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all'interno dell'allegato B della L. n. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite PEC all'indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

- investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
- investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti e quindi per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.

Credito d'imposta "Ricerca e Sviluppo", "Innovazione Tecnologica" e "Design"

Il modello, completo di istruzioni, è consultabile sul sito del MISE accedendo con il seguente link:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s>

Il modello di comunicazione richiede l'indicazione di dati anagrafici ed economici dell'impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione B3 – investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione C – investimenti in attività di Design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente

dall'impresa o commissionate a imprese del gruppo.

Per ogni tipologia d'investimento è richiesta l'indicazione dell'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite PEC all'indirizzo: cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa 2020), entro il 31.12.2021;
- investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Credito d'imposta "Formazione 4.0"

Il modello, completo di istruzioni, è consultabile sul sito del MISE accedendo con il seguente link:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione>

Il modello di comunicazione richiede l'indicazione di dati anagrafici ed economici dell'impresa, con separata indicazione in due sezioni distinte dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nel periodo d'imposta 2020;
- sezione B – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nei periodi d'imposta 2021-2022.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi alle attività formative, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex D.M. 17.10.2017.

Sono inoltre richiesti i seguenti dati:

- indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 ex articolo 3, D.M. 04.05.2018;
- ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie di cui all'allegato A, L. 205/2017;
- modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna;
- importo complessivo delle spese ammissibili;
- eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite PEC all'indirizzo: formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa 2020) entro il 31.12.2021;
- investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

